

SCHEDA N. 15 STRADE: ACCESSI E DIRAMAZIONI

Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento.

L'art. 44 del regolamento definisce accessi, ai fini di cui all'art. 22 del codice:

- a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

Gli accessi si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti.

Accessi alle strade extraurbane

Sono disciplinati dall'art. 45 del regolamento nel testo modificato dal D.P.R. n. 610/1996:

"1. Nelle "autostrade" non sono consentiti accessi privati.

2. Nelle "strade extraurbane principali" sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.

3. Nelle "strade extraurbane secondarie" sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a metri 300 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di metri 100, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.

4. Le "strade extraurbane principali" di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.

5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.

6. L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli artt. 16 e 18 del codice.

7. L'ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.

8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuta in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a metri 50 a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.

9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.

10. E' consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente quella di divieto".

Opere sui fossi stradali

Il soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove necessario, le opere sui fossi laterali, senza alterare la loro sezione né le caratteristiche planoaltimetriche della sede stradale (art. 22, c. 6).

Accessi a servizio di insediamenti

L'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi, secondo le norme vigenti in materia (art. 22, c. 8).

Accessi nelle strade urbane - passi carrabili

L'art. 46 del regolamento stabilisce che la costruzione dei *passi carrabili* è autorizzata dall'ente proprietario della strada, nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente.

Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

- a. deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- b. deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento dei veicoli;
- c. qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- d. deve essere segnalato mediante apposito segnale

Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della sede stradale, di un veicolo in attesa di ingresso.

E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei, quali l'apertura di cantieri o simili. Devono, in questi casi, essere osservate le cautele previste dal quarto comma dell'art. 46 del regolamento.

Accessi esistenti - regolarizzazione

Per le proprietà naturalmente incluse - o risultanti tali a seguito della costruzione o modifica di opere di pubblica utilità - per le quali sussiste l'impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché nel caso di forte densità degli accessi stessi ovvero quando le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscono requisiti adeguati di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di opere particolari quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e manutenzione delle opere imposte (art. 22, c. 9)

Autocertificabile

SI

NO

Ente/Enti titolari

Ente proprietario della strada

Adempimenti

Le domande per ottenere le autorizzazioni relative all'accesso e diramazione sono presentate all'ufficio competente dell'Ente proprietario delle strade.

Modalità e tempi

Presentazione delle domande

Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune.

Autorizzazione

Gli accessi e diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali e gli innesti di strade ad uso pubblico e privato sono soggetti ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada:

- a) prima di stabilire nuovi accessi, nuove diramazioni e nuovi innesti;
- b) per le trasformazioni e le variazioni d'uso di quelli esistenti ed autorizzati;
- c) per mantenere in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione;
- d) per l'individuazione dei passi carrabili con l'apposito segnale.

Gli accessi e le diramazioni già esistenti, provviste di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al Titolo II del nuovo codice.

Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione (art. 22, c. 1, 2, 3, 4, 5, 11).

Il regolamento definisce con l'art. 44, in generale, gli accessi alle strade e con l'art. 45 gli accessi alle strade extraurbane. Per le norme predette si fa rinvio al regolamento. Con l'art. 46 sono disciplinati gli accessi nelle strade urbane (passi carrabili)

Oneri

Stabiliti dall'ente proprietario

Validità

Come da autorizzazione

Scadenza

Scadenza dell'autorizzazione

Rinnovi

Sanzioni

Norme comunitarie

Norme nazionali

- D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Codice della strada)
- DPR 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
- DPR 26 /4/1993, n. 147 (Regolamento recante modificazioni ed integrazioni agli artt. 26 e 28 del DPR 495/92)
- D.Lgs. 10/9/1993, n. 360 (Disposizioni correttive e integrative del codice della strada)
- DPR 16/9/1996 (Modifica del DPR 495/92)
-

Norme regionali

Regolamenti

Documentazione e testi integrati